

N. 3134

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARRI, BEVILACQUA e BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1998

Introduzione dell’insegnamento della storia locale nella scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende affrontare il problema dell'insegnamento della storia nelle scuole italiane.

La conoscenza della storia nazionale, propria di un popolo e delle comunità locali, appare uno strumento insostituibile per conoscere le proprie radici e acquisire consapevolezza di essere una nazione, parte di una comunità più ampia ma con la propria identità, cultura e religione.

La libertà d'insegnamento, tuttavia, permette di inserire in maniera facoltativa, nell'ambito dei programmi didattici, anche riferimenti alla storia di specifiche situazioni sociali territoriali. In tal modo si consente la formazione della conoscenza storica dello studente, legata allo specifico territorio di appartenenza.

Già alla fine degli anni '80 gli studi storici si sono infoltiti, la metodologia della ricerca si è raffinata e nuove domande si sono poste allo studioso.

L'interesse prevalente dei giovani resta tuttora quello per la storia sociale, per la

storia cioè che, pur tenendo conto delle cronologie, delle battaglie, delle vicende degli altri Stati — sia europei, che del mondo —, di tutto ciò che i francesi comprendono nella storia *événementielle*, privilegia tuttavia l'analisi della struttura della società; ma anche gli studi di storia locale si sono fatti più maturi, più consapevoli della loro validità.

Diverse università hanno istituito una cattedra di storia regionale dando così dignità, al pari della storia italiana, alla ricchissima e particolareggiata esperienza storica delle diverse realtà locali del nostro Stato, soprattutto di quelle nelle quali si configurano diverse etnie.

Il presente disegno di legge, composto di due articoli, si propone due obiettivi: far conoscere adeguatamente alle nuove generazioni la storia della propria gente; debellare l'ignoranza verso le etnie diverse attraverso una corretta informazione storico-culturale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 166 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ad aggiornare i programmi di insegnamento della storia nella scuola media, introducendo lo studio della storia della comunità locale, del territorio e della regione cui appartengono i singoli istituti scolastici.

2. Il collegio dei docenti, integrato all'uopo da un rappresentante delle amministrazioni locali nominato dal sindaco, nell'esercizio delle funzioni di programmazione delle attività educative, definisce le modalità di integrazione interdisciplinare idonee ad assicurare l'insegnamento della storia locale.

Art. 2.

1. Per la scuola elementare, il collegio dei docenti, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, in sede di programmazione annuale, valuta l'opportunità di introdurre, nell'ambito dell'itinerario curricolare dell'ultimo anno, lo studio di aspetti particolarmente significativi della storia della comunità locale, nell'area geografica di conoscenza propria dell'alunno.

2. Per la scuola secondaria superiore, è fatto obbligo al collegio dei docenti, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, in sede di programmazione annuale, prevedere almeno un seminario per classe relativo alla materia di cui all'articolo 1.

